

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria La Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco.
(GU Serie Generale n.111 del 15-5-1989)

Testo integrato ai sensi del DM 19 luglio 1989

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 aprile 1989

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera a);

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Udine, nell'adunanza del 22 maggio 1987, ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le rogge di Udine e Palma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e' stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, S. Maria La Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco di Udine a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, limitatamente al roiello di Pradamano; opposizione che si dichiara respinta;

Vista la documentazione inviata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia in data 3 dicembre 1987, prot. n. 6370;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 29-30 novembre 1988;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata, di presentare alla competente regione, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della localita' stessa;

Considerato che le rogge, costituite da due rami principali che traggono entrambi alimento dall'acqua del Torre prelevata a nord di Zompitta e che scorrono quasi paralleli con il nome di roggia di Udine e di roggia di Palma, alle quali va aggiunto il roiello (ossia ramo minore) di Pradamano, hanno rappresentato un elemento di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico delle zone da esse interessate sin dal periodo della colonizzazione romana, potenziate poi nei secoli del medioevo e dell'eta' moderna, qualificandosi quindi nella loro piu' che millenaria vita quale elemento modellatore del paesaggio nel suo storico stratificarsi;

Considerato che l'articolata rete delle rogge, estesa per varie decine di chilometri sul territorio circostante Udine, fondendosi armoniosamente con la fertile campagna, ha determinato una situazione favorevole alla crescita di specie faunistiche e di specie floreali di particolare pregio tanto da creare una serie pressoché ininterrotta di attraenti scorci panoramici che caratterizzano il territorio intorno al capoluogo friulano;

Considerato che nel loro insieme le rogge costituiscono un complesso con notevoli e pregevoli caratteristiche estetico-ambientali;

Decreta:

Le rogge di Udine e Palma e il roiello di Pradamano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa nella seguente delimitazione:

il Canale Principale, dalla presa di Zompitta alla divisione in due bracci in localita' "Casali Cecutt";

la roggia di Udine dall'origine in localita' "Casali Cecutt" per tutto il suo corso fino allo sbocco nel Cormor, all'altezza di Mortegliano;

la roggia di Palma, dall'origine in localita' "Casali Cecutt" per tutto il suo corso fino all'ingresso nella fortezza di Palmanova;

il roiello di Pradamano, dalla derivazione in localita' "Mulino del Vicario" per tutto il suo corso fino allo sbocco nel canale di Trivignano, dopo Lovaria.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento

3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopracitata zona hanno facolta' di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addi' 14 aprile 1989

Il Ministro: BONO PARRINO